



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 24

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014). RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

L'Anno **duemilasedici** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano

PICCININI TOMAS	SINDACO	Presente
MARTELLI MAURO	VICE SINDACO	Presente
FACCIOLI SIMONE	ASSESSORE	Presente
BOVO DEBORA	ASSESSORE	Presente
SANTORO ROSANNA	ASSESSORE	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014). RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

Viste le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2014 n. 190 in tema di riordino delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali e in particolare l'art. 1, commi 611, 612, 613, 614;

Atteso che il citato comma 611 richiede di avviare un processo che consenta di valutare: la eliminazione (anche attraverso la messa in liquidazione o cessione) di società e di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; la soppressione di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; tutte quelle azioni utili per accorpate le attività di più società e per l'aggregazione di società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica; per quelle che permangono, la riduzione dei costi di funzionamento, anche attraverso la diminuzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo;

Considerato che il successivo comma 612 dispone la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, da parte dei Sindaci e degli organi di vertice dell'amministrazione, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, indicando modalità e tempi di attuazione ed esponendo gli eventuali risparmi da conseguire, corredandolo altresì con una apposita relazione tecnica da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente;


Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.03.2015 ad oggetto "Approvazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate";

Tenuto conto che, entro il 31 marzo 2016, è necessario predisporre una relazione sui risultati conseguiti al 31.12.2015, anche essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale, così come richiesto dal sotto riportato dal comma 612 della L. 190/2014:

"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Vista l'allegata Relazione, sottoscritta dal Sindaco, sui risultati conseguiti dall'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate del Comune di Mozzecane, che riporta le attività svolte dall'ente in merito alle società partecipate previste in dismissione dal Piano;

DELIBERA

- 
- 1) di approvare la Relazione, sottoscritta dal Sindaco, sui risultati conseguiti dall'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate del Comune di Mozzecane, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - 2) di incaricare il Responsabile del Settore Risorse interne e Tributi a procedere all'invio del Piano alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente come richiesto dalle norme in premessa richiamate;
 - 3) di comunicare il presente provvedimento:
 - al Settore Risorse Interne e Tributi, per gli adempimenti conseguenti di loro competenza;
 - ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MOZZECANE

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Relazione sui risultati conseguiti

Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1, comma 612

MORENICA SRL

Come evidenziato nel Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 15 del 30.03.2015, in ossequio alla lettera della Legge di Stabilità 2015 (piano di razionalizzazione delle società comunali ex art.1, cc. 611 e 612 Legge 190/2014), la società Morenica SRL dovrebbe essere soppressa, in quanto il numero degli amministratori della stessa (uno) è superiore al numero dei dipendenti (nessuno).

Le amministrazioni comunali costituenti la compagine sociale hanno organizzato alcuni incontri per approfondire la tematica, dai quali sono emerse diverse considerazioni. Tenendo conto che l'esplicita finalità del piano di razionalizzazione delle società comunali come da Legge di Stabilità 2015 è il contenimento della spesa, è stata quindi presa in considerazione la possibilità di mantenere l'assetto delle attuali partecipazioni comunali in Morenica SRL, richiedendo un parere alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, fondando la richiesta sulla coerenza della partecipazione in Morenica SRL con le finalità istituzionali dei Comuni in quanto generatrice di un rilevante flusso di dividendi, con una struttura a costi minimi, non direttamente incidente sui bilanci comunali come spesa corrente, la cui soppressione sarebbe oggettivamente di limitatissimo beneficio, a fronte dei maggiori costi delle complesse e articolate procedure da attuare per la soppressione stessa.

Morenica SRL è infatti una società multicomunale interamente pubblica da statuto, la quale detiene una partecipazione in AGSM Energia (società di vendita di gas ed energia nella quale la partecipazione di maggioranza assoluta è in capo ad AGSM, società interamente pubblica partecipata dal Comune di Verona). Morenica Srl riceve esclusivamente dividendi da AGSM Energia e distribuisce dividendi ai propri Comuni soci; in base al patto parasociale tra AGSM e Morenica SRL, a quest'ultima spetta la designazione di un amministratore in AGSM Energia. Morenica SRL pertanto garantisce da anni flussi di dividendi assai rilevanti per gli equilibri di parte corrente dei Comuni soci; i costi di struttura di Morenica SRL sono valutabili, da ultimi bilanci, nell'ordine di euro 20.000 / anno.

Il quesito oggetto della richiesta di parere, da parte del Sindaco del Comune di Villafranca di Verona, è stato trasmesso a mezzo pec alla Sezione di Controllo Regionale della Corte dei Conti in data 22 dicembre 2015 e di seguito se ne riporta in sintesi il contenuto.

Ai fini del rispetto di quanto alla lettera previsto dall'art.1, c. 611 e 612 Legge 190/2014, appare possibile valutare diverse alternative:

- *la cessione delle quote di Morenica SRL a terzi;*
- *il trasferimento delle partecipazioni in AGSM Energia da Morenica SRL ai Comuni soci, con liquidazione di Morenica SRL;*
- *la fusione di Morenica SRL con altra società pubblica locale.*

La valutazione dei pro e dei contra di ciascuna alternativa si fonda su una pluralità di fattori politico-istituzionali; considerazioni afferenti obblighi di gara, clausole di gradimento e diritti di prelazione; aspetti fiscali in sede di trasferimento di quote, di operazioni straordinarie, di percezione di dividendi; aspetti economico-finanziari; complessità ed onerosità procedurale (percorsi deliberativi, enti ed organi deliberanti, contenuti di sintesi degli atti; necessità di supporti e perizie esterne); per l'analisi di ciascun alternativa e di ciascun fattore si rinvia all'approfondimento di dettaglio.

In tutti i casi, i costi interni alle amministrazioni locali, nonché di consulenti o soggetti esterni, di elaborazione dei percorsi amministrativi (ad esempio, le sequenze di atti comunali e societari da adottare) ed economico-finanziari (ad esempio, le necessarie perizie) delle ipotesi di cui sopra sono in tutta evidenza di gran lunga superiori rispetto al beneficio derivante dalla soppressione di Morenica SRL (la quale, come detto, genera dividendi a supporto delle entrate correnti dei Comuni ed ha costi di struttura nell'ordine di euro 20.000 / anno); a ciò, si aggiunga la complessità istituzionale, di ardua soluzione, sopra descritta.

Anche tenendo conto che l'esplicita finalità del piano di razionalizzazione delle società comunali come da Legge di Stabilità 2015 è il contenimento della spesa, si chiede se possa legittimamente valutarsi la possibilità di mantenere l'assetto delle attuali partecipazioni comunali in Morenica SRL.

La Corte dei Conti Veneto 14/2016/PAR, nell'adunanza del 12.01.16, dichiara la richiesta formulata inammissibile sottolineando che *la Sezione non può ingerirsi nella eventuale decisione dell'Amministrazione, la quale ricade nella sua piena discrezionalità decisionale.* Prosegue però la Corte affermando che *"In ogni caso, il Collegio, richiamando la costante giurisprudenza di questa Sezione che demanda agli organi gestionali dell'Ente la concreta verifica di tali presupposti, non può esimersi dal sottolineare che tale potestà decisoria debba essere improntata a criteri prudenziali, trattandosi dell'esercizio dello ius poenitendi, previa verifica della compatibilità con la sana gestione finanziaria dell'Ente stesso, della quale gli equilibri di bilancio, i vincoli del Patto di stabilità e i limiti di contenimento della spesa per il personale costituiscono profili imprescindibili".*

Quasi contestualmente la Corte dei Conti Lombardia 7/2016/VSG si esprime, in risposta ad un quesito presentato da un Comune, sulla stessa materia. La Corte evidenzia che il *legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".* In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. *Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale)*

Le affermazioni della Corte risultano, nel caso in esame della società Morenica Srl, alquanto illuminanti. Innanzitutto si osserva come il numero degli amministratori superiore al numero dei dipendenti non fa scattare secondo la Corte l'automatismo di soppressione della società, ma costituisce, a differenza di quanto indicato nel Piano di Razionalizzazione approvato da questo Comune, un elemento non decisivo da valutare e bilanciare unitamente ad una serie di altri fattori economici e gestionali inerenti l'organo societario.

Si sottolinea in particolare che il caso di Morenica SRL si pone esattamente all'opposto estremo rispetto a quello di società non efficiente rispetto al rapporto non equilibrato tra costi di amministrazione e costi di gestione. I costi di struttura risultano infatti minimi e la società genera notevoli flussi reddituali e finanziari a favore dei Comuni soci. L'Amministratore Unico di Morenica SRL, oltre a svolgere il proprio ruolo istituzionale, garantisce indubbiamente in forma diretta lo svolgimento delle attività correnti, con il supporto di minime risorse esclusivamente esterne, proprio nell'ottica del non irrigidimento della struttura con costi fissi di personale.

Alla luce di quanto sopra e come peraltro già anticipato nel quesito posto alla Corte dei Conti del Veneto, al fine di garantire agli enti un flusso di entrate adeguato al valore della società, alternativamente alla soppressione di Morenica SRL come da lettera della Legge di Stabilità 2015, sarebbe teoricamente possibile valutare altre e diverse ipotesi.

- a) la cessione delle quote di Morenica SRL a terzi;
- b) il trasferimento delle partecipazioni in AGSM Energia da Morenica SRL ai Comuni soci, con liquidazione di Morenica SRL;
- c) la fusione di Morenica SRL con altra società pubblica locale.

Le sopra citate alternative praticabili sono state approfonditamente analizzate dai Comuni soci e di seguito vengono esposte le relative disamine, riflessioni, effetti e conseguenze delle scelte.

A) Cessione delle quote di Morenica SRL

Tale soluzione comporta per i Comuni interessati l'esecuzione, almeno, delle seguenti attività:

- una variazione statutaria per consentire l'ingresso nella compagine sociale anche a soggetti privati
- l'elaborazione di una perizia di valutazione della quota in Morenica SRL
- l'elaborazione degli atti e lo svolgimento di una gara per individuare il cessionario
- la contestuale gestione del diritto di prelazione come da statuto societario di Morenica SRL.

La presente procedura asseconda pienamente le indicazioni della Legge di Stabilità 2015, in quanto il Comune riduce il numero delle proprie partecipazioni societarie, ma comporta la sostituzione, nei bilanci comunali, del flusso annuale di entrate correnti garantito dai dividendi erogati da Morenica SRL ai Comuni soci con una entrata in conto capitale una tantum. Inutile affermare che tale conseguenza è risultata decisamente poco gradita.

Ciascun Comune socio può operare indipendentemente dalle determinazioni degli altri, ossia può procedere con la cessione della quota anche in assenza di un accordo complessivo con tutti gli altri Comuni soci. Teoricamente, la compatta decisione di tutti i Comuni soci di cedere le quote di Morenica SRL può far diventare Morenica SRL un soggetto a capitale interamente privato, oppure ad una compagine mista pubblico – privata, aspetto questo non secondario per Agsm dal punto di vista strategico-istituzionale.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che lo Statuto prevede la possibilità di una compagine sociale costituita unicamente da soci pubblici, effettuare una procedura di gara per la cessione delle quote in un contesto normativo di restrizione del numero di partecipazioni pubbliche, darebbe un risultato scontato di assenza di soggetti partecipanti.

B) Retrocessione, ai Comuni soci, della titolarità delle quote in AGSM Energia da parte di Morenica SRL (con liquidazione di quest'ultima)

La soluzione comporta la necessità di convenire sin dal principio con AGSM (sempre che quest'ultima concordi) che la stessa non faccia valere la clausola di gradimento ed il diritto di prelazione come da statuto di AGSM Energia. In assenza di accordo, AGSM può infatti bloccare lo sviluppo del percorso stesso, oppure riappropriarsi delle quote di partecipazione in AGSM Energia, quelle che oggi appartengono a Morenica SRL.

Anche in questo caso appare necessaria:

- l'elaborazione di una perizia di valutazione (in questo caso di AGSM Energia)
- l'elaborazione degli atti e lo sviluppo delle procedure per la retrocessione delle quote ai Comuni e per la liquidazione (estinzione) di Morenica SRL.

Questa alternativa asseconda le indicazioni della Legge di Stabilità 2015, nel senso della soppressione di una società (Morenica SRL), ma non riduce il numero complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune (quest'ultimo diviene infatti socio diretto di AGSM Energia).

Viene comunque mantenuto nei bilanci comunali il flusso annuale di entrate correnti rappresentato dai dividendi erogati da AGSM Energia.

Ciascun Comune non opera però indipendentemente dalle determinazioni degli altri, poiché la decisione di liquidare Morenica SRL, se ottenuta la maggioranza assembleare richiesta dallo statuto di Morenica SRL stessa, vincola tutti i Comuni (anche il Comune dissenziente vedrebbe cioè retrocessa a sé la quota di partecipazione in AGSM Energia).

Va inoltre considerato che ai Comuni oggi soci di Morenica SRL (e domani soci diretti di AGSM Energia) difficilmente spetterebbe la designazione di un amministratore in quest'ultima, come tutt'ora avviene con riferimento a Morenica Srl.

Infine, la stessa società AGSM potrebbe anche non essere disponibile, dal punto di vista strategico-istituzionale, a confrontarsi con una compagine ben più frastagliata in AGSM Energia rispetto all'attuale (i tanti Comuni in luogo di Morenica SRL).

C) Fusione di Morenica SRL con Rete Morenica SRL o Acque Vive SRL

L'ipotesi comporta rilevanti problematiche istituzionali, oltre al fatto che i Comuni oggi non soci di queste due ultime società si troverebbero a condividere la dinamica ed i risultati di esercizio di

gestioni con cui essi non hanno alcuna relazione. Si pensi al Comune non affidante la distribuzione del gas che si ritrovi socio di Rete Morenica SRL, o al Comune che non abbia alcuna relazione con gli immobili di proprietà o le gestioni di Acque Vive SRL e che si ritrovi socio di quest'ultima.

La presente alternativa asseconda le indicazioni della Legge di Stabilità 2015 ma, a seconda che il Comune sia già socio della incorporante o meno, ridurrebbe di uno o manterrebbe inalterato il numero delle partecipazioni dirette detenute dal Comune (la partecipazione in AGSM Energia transiterebbe infatti, con la fusione, in capo alla società che incorporasse Morenica SRL).

La presente alternativa conduce al mantenimento nei bilanci comunali di un flusso annuale di entrate correnti, peraltro dipendenti dalla gestione complessiva della società incorporante (AGSM Energia SRL erogherebbe il proprio dividendo alla società incorporante, e quest'ultima ai Comuni). Appare complessa la costruzione di meccanismi che garantiscano un flusso corrispondente al solo dividendo ex AGSM Energia ai Comuni non coinvolti nella gestione dell'incorporante (ad esempio, il Comune che, in esito alla fusione, divenga socio di Acque Vive SRL, ma non già socio di quest'ultima).

Nella presente alternativa, ciascun Comune socio non opera indipendentemente dalle determinazioni degli altri, poiché la decisione di fondere Morenica SRL con altra società pubblica, se ottenuta la maggioranza assembleare richiesta dallo statuto di Morenica SRL stessa e dell'altra società, vincola tutti i Comuni (anche il Comune dissenziente vedrebbe retrocessa a sé la quota di partecipazione in AGSM Energia, a meno che, in questo caso, il Comune non eserciti il diritto di recesso).

In tutti e tre i casi sopra esaminati, i costi di elaborazione dei percorsi amministrativi (le sequenze di atti comunali e societari da adottare) ed economico – finanziari (ad esempio, le necessarie perizie) sono in tutta evidenza di gran lunga superiori rispetto al beneficio derivante dalla soppressione di Morenica SRL (la quale, si ricorda, genera dividendi a supporto delle entrate correnti dei Comuni ed ha costi di struttura nell'ordine di euro 20.000 / anno).

Le considerazioni qui sopra svolte, e quelle afferenti al rilevante maggior costo economico ed istituzionale della soppressione di Morenica SRL rispetto al costo minimo di mantenimento, hanno spinto l'ente a convergere verso la possibilità del mantenimento della partecipazione societaria, a differenza di quanto indicato nel Piano di Razionalizzazione.

In questo momento, poi, non è possibile non tener conto che la materia in argomento è oggetto di notevoli evoluzioni normative in corso. Infatti, lo schema del c.d. Decreto Società, in attuazione della Legge Madia 124 / 2015 (approvato preliminarmente dal Governo in data 20.01.2016, rispetto al quale la Ragioneria Generale dello Stato ed il Consiglio di Stato hanno svolto le attività di competenza, depositato presso la competente Commissione Parlamentare, ai fini della valutazione delle modalità di esercizio della delega assegnata dal Parlamento e di eventuali raccomandazioni, nella prospettiva dell'approvazione definitiva da parte del Governo), introdurrà una disciplina in materia chiamando nuovamente gli enti a procedere ad una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute entro sei mesi dall'approvazione del Decreto stesso, e successivamente una revisione al termine di ciascun anno.

Pertanto, in considerazione anche della ormai imminente evoluzione della disciplina normativa delle società partecipate e del particolare assetto finanziario e gestionale di Morenica Srl, si è ritenuto opportuno in via prudenziale, mantenere le attuali partecipazioni societarie.

CISI SRL IN LIQUIDAZIONE

Per quanto concerne la società Cisi Srl in liquidazione la stessa rientra già nella previsione di cui al punto a) del citato comma 611 e cioè *"a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie*

non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Come risulta dalla nota integrativa allegata al bilancio 2014, approvato dall'assemblea dei soci in data 15 giugno 2015: "CISI è sottoposta a procedura di concordato di liquidazione con cessione di tutti i beni, e quindi tutti i rapporti giuridici, ai creditori. L'esercizio 2014 si è chiuso con un utile pari ad euro 17.097. Anche durante l'esercizio 2014 si è proseguito con l'attività di liquidazione degli asset della società".

L'ente non può che rimanere in attesa della conclusione dell'iter procedimentale posto in essere dal liquidatore monitorando periodicamente lo sviluppo della procedura con richieste di informative al liquidatore.

Mozzecane, 24 marzo 2016

**Il Sindaco
Tomas Piccinini**

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014). RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato altresì l'art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, espressa legalmente, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014). RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì,22-03-16

Il Responsabile del Servizio
F.to MANTOVANI KATIA

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GOBBI LUCIANO

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30-03-2016 ed è stata compresa nell'elenco in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Mozzecane, li 30-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave



La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del T.U. 267/2000.

Mozzecane, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave